

Lo prevede il decreto legislativo di attuazione della riforma sulla fiscalità internazionale

Imprese, obiettivo reshoring

Base Ires e Irap giù del 50% a chi porta in Italia le attività

Pagina a cura
di **MATTEO RIZZI**

Il governo punta al reshoring delle imprese. Le società che portano in Italia attività localizzate in paesi extra-Ue potranno ottenere una riduzione del 50% dell'imponibile Ires e Irap, ma l'obbligo è quello di rimanere nel paese per almeno 10 anni. È una delle numerose novità previste dal decreto legislativo di "attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale", esaminato in via preliminare il 16 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri (si veda tabella in pagina).

Vediamo in dettaglio come funziona il meccanismo di trasferimento in Italia di attività economiche. La norma introduce un incentivo fiscale diretto a favorire lo svolgimento in Italia di attività economiche precedentemente condotte in un paese extra-Ue. In particolare, viene prevista la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell'Ires e Irap del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata oggetto di trasferimento. Fra le attività economiche trasferite oggetto di agevolazione rientrano anche le attività d'impresa esercitate da società appartenenti allo stesso gruppo. L'agevolazione si applica per cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui avviene il trasferimento. Tuttavia, si prevede un meccanismo di recupero dell'agevolazione

qualora l'attività economica trasferita, che ha beneficiato dell'agevolazione, venga successivamente trasferita in uno stato extra-UE durante il periodo in cui si beneficia dell'agevolazione o entro cinque anni dal termine del regime di agevolazione, di fatto vincolando per 10 anni l'esistenza dell'attività sul territorio italiano.

Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. La limitazione è volta a evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero per poi essere nuovamente trasferite al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale. Per poter beneficiare dell'agevolazione, la disposizione prevede l'obbligo per il contribuente di mantenere separata la contabilità idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. La misura, tuttavia, dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ma se da un lato il governo è intenzionato ad agevolare il rientro delle imprese in Italia, dall'altro mette nuovi paletti sulle persone fisiche che desiderano trasferirsi nel Bel Paese. Il disegno di legge, infatti, taglia gli sconti offerti agli impatriati decurtando al 50% l'agevolazione prevista per un reddito massimo di 600.000 euro. Il regime attualmente

in vigore, infatti, consente uno sconto del 70% sul reddito imponibile Irpef (del 90% per le regioni del Sud) senza un limite massimo di reddito, introducendo, inoltre, criteri sui requisiti legati alla qualificazione professionale, ed eliminando le ulteriori agevolazioni previste nel caso di acquisto di un immobile o dell'esistenza di figli a carico. Secondo quanto annunciato dal vicesegretario all'economia Maurizio Leo, la novità riguarderà solo chi trasferirà la propria residenza anagrafica dal 2024, inserendo, quindi, una eccezione per gli impatriati che non hanno ancora raggiunto i criteri minimi di residenza fiscale degli 183 giorni nel 2023, cioè tutti coloro che si sono trasferiti in Italia dopo il 30 giugno 2023.

Ulteriore novità che emerge dalla relazione tecnica al decreto è riferibile agli effetti dell'introduzione dell'aliquota minima al 15% per le multinazionali con un fatturato di almeno 750 milioni di euro all'anno, come previsto dalla riforma Ocse del fisco internazionale. Gli effetti di maggior gettito si riferiscono all'imposta minima nazionale (Qdmtt) che potrà generare, con una stima cauta al ribasso, solo 381,3 milioni di euro dal 2025, gettito che andrà leggermente aumentando negli anni successivi (nel 2025 è già a 427,9 milioni di euro) per effetto delle riduzioni delle agevolazioni previste dal recepimento dell'aliquota minima per incentivare le spese sui salari e sulle immobilizzazioni materiali.

— © Riproduzione riservata — ■



Le novità in materia di fisco internazionale

06901

06901

Criteri di residenza delle persone fisiche e giuridiche	<p>Persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostituzione dei criteri civilistici di residenza e domicilio con il criterio di natura sostanziale del domicilio inteso come “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”• iscrizione all’anagrafe rimane una presunzione relativa <p>Persone giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• soppressione del criterio “dell’oggetto principale” e della “sede dell’amministrazione”• introduzione del criterio della “sede di direzione effettiva” e “della gestione ordinaria in via principale”• resta valida la presenza della sede legale nel territorio dello stato
Trasferimento in Italia di attività economiche	<ul style="list-style-type: none">• I redditi derivanti da attività di impresa trasferiti da un paese extra-Ue nel territorio italiano non concorrono al reddito imponibile per il 50% per 5 anni• escluse le attività esercitate nel territorio italiano nei 24 mesi precedenti il trasferimento. L’agevolazione cessa se, nei 5 anni successivi alla scadenza del regime agevolativo, il beneficiario trasferisce in uno stato extra-Ue le attività precedentemente trasferite in Italia• il regime è soggetto all’approvazione della Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Lavoratori impatriati	<p>I redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e autonomi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio italiano, entro il limite di 600.000 euro, sono esenti Irpef per il 50% se:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i lavoratori non hanno avuto residenza fiscale in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 5 annib) l’attività lavorativa è svolta in Italia tramite un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppoc) l’attività lavorativa è svolta principalmente in Italia nel periodo d’impostad) i lavoratori possiedono requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 9 novembre 2007, n. 206
Imposizione minima globale	<p>Viene introdotta nell’ordinamento un’Imposta minima nazionale (Qualifying Domestic Minimum Top-Up Tax - Qdmtt) che garantisce un’imposizione minima del 15% sulle imprese con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro. L’aliquota è sostenuta da due imposte correttive che permettono di tassare un’impresa con sede in un paese che non applica l’aliquota minima:</p> <ul style="list-style-type: none">• “Imposta minima integrativa” (Income Inclusion Rule - IIR), imposta supplementare che deve essere versata dalle società madri residenti in Italia in relazione alle controllate all’estero che non versano almeno il 15%• “Imposta minima suppletiva” (Undertaxed Payments Rule - UTPR) a cui si fa ricorso solo nel momento in cui non si applica l’imposta minima integrativa, e viene versata da una controllata di un gruppo multinazionale che opera in Italia, quando la casa madre è residente in un paradiso fiscale che non applica l’aliquota minima
Ulteriori disposizioni	<ul style="list-style-type: none">• Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato• semplificazione della disciplina delle società estere controllate